



PROCESSO CIVILE TELEMATICO

- 1) Da oggi 30 giugno 2015, entra in vigore la **obbligatorietà del deposito telematico degli atti endo processuali** anche presso le **Corti d'Appello**.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**». (14A06530)

(GU n. 190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

- OMISSIS -

Capo II

Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico

Art. 44

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

- OMISSIS -

«9-ter. A decorrere dal **30 giugno 2015** nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, **innanzi alla corte di appello**, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.»



- 2) Con d.l. 83/2015, pubblicato in G.U. il 27/6/2015, è stata prevista la **facoltatività** del deposito degli **atti introduttivi** sia presso i **Tribunali** che le **Corte di Appello** (art. 19)

Art. 19

Disposizioni in materia di processo civile telematico

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»

Il Presidente
Avv. Luigi Sini